STUDIO DEI NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI VIA MARSALA 12 - ANCONA TEL. 071 206866 - FAX 071 200069

Repertorio n. 2846

Raccolta n. 1851

Verbale di assemblea della società "ANCONA ENTRATE S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre 20 dicembre 2016

alle ore tredici e cinquantacinque,

in Ancona, presso la sede della società "ANCONA ENTRATE S.R.L.", in via dell'Artigianato n. 4/A.

Avanti a me, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente il signor:

- ROBOTTI LORENZO GIACOMO, nato a Novi Ligure il 19 novembre 1945, residente ad Ancona, via Sparapani n. 161.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "ANCONA ENTRATE S.R.L." con sede ad Ancona, via dell'Artigianato n. 4, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Ancona: 02278540428, numero REA: AN-174728.

Il medesimo mi dichiara quindi che è qui riunita l'assemblea della società suddetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica statuto;
- 2) Varie ed eventuali.
- Il comparente mi chiede quindi di redigere il relativo verbale, al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.
- Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente, il quale constata e fa constatare:
- che l'assemblea è stata convocata con avviso inviato tramite posta elettronica certificata in data 15 dicembre 2016;
- che è presente il Comune di Ancona, socio unico della società, nella persona di Pierpaolo Sediari in qualità di Vice Sindaco del Comune di Ancona, in rappresentanza del Comune medesimo, titolare della quota di euro 100.000,00, costituente l'intero capitale sociale;
- che è presente l'amministratore unico nella sua stessa persona;
- che il revisore unico dott. Remo Fiori è presente.
- Il presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente illustra all'assemblea le modifiche che si rende opportuno apportare allo statuto della società in adempimento alle prescrizioni contenute nel T.U. in materia di società a parteciRegistrato in ANCONA il 28/12/2016 al N. 10223 Serie 1T € 356,00

Iscritto nel Regist Imprese di ANCONA in data 29/12/2016 prot. n. 39234 pazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). In particolare lo statuto dovrà prevedere il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, nonché le prescrizioni in materia di affidamenti in house.

Il presidente dà quindi lettura degli articoli dello statuto nel nuovo testo che si propone di adottare.

L'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio, espresso per alzata di mano

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche proposte dal presidente e conseguentemente di approvare il testo di statuto contenente tutte le sopra citate modifiche, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quattordici e venti minuti.

Io notaio ho letto al comparente questo atto scritto con strumenti elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su quattro pagine di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore quattordici e trenta minuti.

FIRMATO: LORENZO GIACOMO ROBOTTI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

ALLEGATO "A" all'atto n. 1851 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETÀ "ANCONA ENTRATE S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata "ANCONA ENTRATE S.r.l.".

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Ancona.

Art. 3 - Oggetto

- 1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di riscossione e gestione di entrate del Comune di Ancona e di altri enti pubblici locali. La società può altresì gestire l'attività di rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni, quest'ultima attività di rilascio delle concessioni è limitata alle ipotesi in cui la società effettua la successiva riscossione della tassa.
- 2. La gestione delle entrate di enti pubblici locali diversi dal Comune di Ancona sarà preceduta dall'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ove necessario ai sensi di legge.
- 3. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e

rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali e di supporto alle medesime ivi inclusi i servizi di assistenza, consulenza amministrativa, finanziaria e fiscale verso terzi.

- 4. La società può esercitare il proprio oggetto sociale sia direttamente che indirettamente avvalendosi di soggetti terzi dotati delle specifiche competenze, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla legge.
- 5. Le attività relative ai commi precedenti, esercitate in relazione alle entrate degli enti pubblici locali, riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni o di parti degli stessi anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie in materia di suolo pubblico, di pubblicità, di pubbliche affissioni, etc.
- 6. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'Assemblea e l'Amministratore Unico ne deve dare specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

- 7. La Società potrà infine rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.
- 8. La società è tenuta a realizzare le attività ed i servizi di cui al presente articolo a favore dell'Ente locale socio o degli Enti locali soci in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato e a consentire la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4. - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 28 febbraio 2031 e si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso tale termine, i soci continueranno a compiere le operazioni sociali; in tal caso compete a ciascun socio il diritto di recesso che potrà essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, con le modalità previste dal successivo articolo 9.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5. - Capitale sociale

- 1. Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00.
- 2. Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione

economica.

- 3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
- 4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute con le modalità e nei termini stabiliti dalla decisione stessa. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.
- 5. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ovvero ad alcuni soltanto dei soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, a norma del successivo articolo 9.
- L'offerta di quote di nuova emissione a terzi può essere rivolta solamente ad enti pubblici.

Art. 6 - Quote

- 1. Salvo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 19, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto, né date in alcuna forma di garanzia.

Art. 7 - Soci

- Possono assumere la qualità di socio esclusivamente i Comuni e gli altri Enti pubblici locali che intendono affidare alla società lo svolgimento delle attività elencate nell'oggetto sociale.
- 2. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico e del revisore per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 8 - Trasferimento della partecipazione sociale

- Nel caso in cui il socio intenda trasferire la propria partecipazione, o parte di essa, per atto tra vivi a qualunque titolo, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
- 2. Ai fini dell'esercizio della prelazione, il socio alienante deve comunicare all'Amministratore Unico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione.
- 3. L'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento della predetta raccomandata.
- 4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono far pervenire all'Amministratore Unico la dichiarazione di esercizio della prelazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

- 5. L'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione dell'offerta, provvederà a darne comunicazione all'offerente.
- 6. La partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il socio offerente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione dell'offerta.
- 7. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà agli interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra loro.
- 8. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
- 9. Nel caso di mancato accordo il prezzo sarà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo dagli interessati ed in mancanza di accordo nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona, su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa
 posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra
 circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di parte-

cipazioni societarie.

- 10. Il mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine di cui al precedente comma 4, implica rinuncia al diritto medesimo.
- 11. Qualora i soci non esercitino nel termine prescritto il diritto di prelazione, il socio alienante potrà trasferire la propria partecipazione o parte di essa ad uno o più terzi non soci, aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 7, previo gradimento da parte degli altri soci che dovrà essere prestato con decisione da adottarsi, ai sensi del successivo articolo 13, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. Ai fini della determinazione della maggioranza, non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente.
- 12. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni
 dalla scadenza del termine di cui al comma precedente; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende
 reso in senso affermativo.
- 13. Nel caso di mancato gradimento, al socio spetta il diritto di recesso, a norma del successivo articolo 9.

Art. 9 - Diritto di recesso

- Spetta ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata.
- 2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento da inviare all'Amministratore Unico entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

- 3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 5. Il socio che recede ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
- 6. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo. Qualora

tutti gli altri soci si accordino, l'acquisto può avvenire anche per quote non proporzionali, o in favore solo di alcuni dei soci.

- 7. La cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società, con facoltà di contrarre con sé medesimo, ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.
- 8. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
- 9. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso, determinato d'accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, qualora non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso utilizzando riserve disponibili, o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale in conformità all'art. 2482 cod. civ., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

10. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 10 - Versamenti e finanziamenti dei soci

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 11 Titoli di debito

- La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
- 2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.
- 3. La decisione dei soci, che dovrà essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, deve prevedere le condizioni di emissione, le modalità di circolazione e le modalità di rimborso.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - Decisioni dei soci

 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'amministratore o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

- Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- I soci non possono istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 13 - Assemblea

- L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.
- 2. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 3. L'avviso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata inviata a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.
- 4. In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata "a mano" consegnata e sottoscritta per accettazione almeno otto giorni prima dell'adunanza, nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica, inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci.
- 5. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla leg-

- 6. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dalla legge. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono le condizioni di legge.
- 7. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge e del presente statuto.
- 8. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.
- Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- 10. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l'Amministratore Unico lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso organo amministrativo.
- 11. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
- 12. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 cod.

civ. è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

TITOLO IV

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 14 - Organo di amministrazione

- La società é amministrata da un Amministratore Unico anche non socio, nominato dal Comune di Ancona.
- 2. L'Amministratore Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
- 3. L'Amministratore unico è rieleggibile.
- 4. Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova in una delle situazioni previste all'art. 2382 cod. civ.
- 5. All'Amministratore Unico spetta un'indennità di carica stabilita dall'assemblea, oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del suo ufficio.
- 6. Non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, all'amministratore unico.
- 7. L'amministratore non può assumere la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, ne essere
 amministratore in società concorrenti.
- 8. Sono fatti salvi tutti i vincoli e le incompatibilità pre-

visti dalla normativa vigente in tema di amministratori di società a controllo pubblico.

Art. 15 - Poteri dell'Amministratore Unico

- 1. All'amministratore unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati dalla legge inderogabilmente all'assemblea.
- 2. All'amministratore compete la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.
- 3. L'Amministratore Unico deve predisporre i seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea:
- a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario, i piani di investimento e di assunzione del personale.

 Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di programmazione degli enti pubblici soci;

 b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente con gli enti pubblici soci;
- c) piani strategici, industriali, finanziari e individuazione delle politiche generali della società;
- 4. Gli atti in appresso indicati, pur essendo atti gestori di competenza dell'Amministratore Unico, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci che avrà potere autorizzatorio:

- a) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico misto
 o privato e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- b) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- c) acquisto, cessione o cessazione di rami di attività;
- d) assunzione di nuove attività o servizi;
- e) vendere, permutare, dare in comodato e in locazione, dare in pegno, ipotecare i beni della società;
- f) stipulare, rinnovare, modificare o risolvere qualsiasi contratto o accordo per conto della società che abbia una durata, sia iniziale che in forza di rinnovo, di uno o più anni, salvo i contratti riguardanti la gestione corrente della società;
- g) concordare linee di credito globali superiori a Euro =10.000= e stipulare prestiti a medio e/o lungo termine che eccedano l'importo complessivo di Euro =25.000=;
- h) prestare alle società partecipate avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, effettuare versamenti e finanziamenti alle stesse in qualsiasi forma;
- partecipare o conferire deleghe per partecipare alle assemblee delle società partecipate.
- 5. L'amministratore Unico comunica per iscritto, ogni tre mesi, al revisore e al Comune di Ancona l'andamento generale della gestione e le operazioni di maggior rilievo effettuate

dalla società.

6. L'amministratore unico non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 - Rappresentanza della società

 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico.

Art. 17 - Relazione previsionale e reportistica

- 1. Ogni anno l'Amministratore entro il 30 novembre predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della società, contenente la definizione dei piani finanziari, strategici, economici e patrimoniali per l'anno successivo.
- 2. L'Assemblea autorizza l'Amministratore Unico a compiere, in tutto o in parte, le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i conseguenti provvedimenti.
- 3. L'Amministratore informa i soci sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale.
- 4. I soci, ove ritengano che l'Amministratore non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità
 all'autorizzazione concessa, possono chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che
 riterrà più opportuni nell'interesse della società.
- 5. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore.

- 6. L'amministratore che non intende eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione adotta
 apposita motivata determinazione che deve essere immediatamente trasmessa ai soci.
- 7. L'Amministratore, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 cod. civ., illustra le operazioni
 compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto
 stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi nel rispetto
 della spesa preventivata.

TITOLO V

CONTROLLO SOCIALE

Art. 18 - Controllo dei soci

1. I soci hanno diritto ad avere dall'amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 19 - Controllo legale dei conti

- Il Comune di Ancona nomina un revisore legale dei conti ed il suo supplente, determinandone la retribuzione per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
- 2. Il Revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

- 3. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.
- 4. Il revisore svolge le funzioni di controllo contabile.
- 5. Non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, al revisore legale dei conti.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 20 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
- 3. Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.

Art. 21 - Utili

1. Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società per le cause di cui all'articolo 2484 cod. civ., l'assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme le disposizioni di cui agli artt. 2485 e seguenti cod. civ.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 23 - Clausola arbitrale e foro competente

- 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra la società ed i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona su istanza della parte più diligente.
- L'arbitro deciderà secondo diritto e con procedura rituale,
 facendo applicazione delle norme processuali e sostanziali in quel momento vigenti.
- 3. Per tutto quanto non compromettibile in arbitri, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

TITOLO

IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme di rinvio

 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

FIRMATO: LORENZO GIACOMO ROBOTTI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL

SIGILLO)	